

- il Dirigente del servizio Agricoltura procederà con proprio distinto provvedimento all'impegno della innanzi citata spesa di euro 449.000,00 entro il corrente esercizio finanziario;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. 11/09;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. 28/01.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 2408

Contratto Integrativo Regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agrario della Regione Puglia. Recepimento verbale di stipula del 5 ottobre 2009 e verbale del 9 novembre 2009.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari dott. Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal dirigente dell'Ufficio Gestione Demanio Forestale e dal Dirigente a.i. del Servizio Foreste, riferisce:

La Regione Puglia impiega operai forestali per la gestione delle aree demaniali, dei terreni in occupazione temporanea rimboschiti, per la tutela idrogeologica, per la gestione dei vivai forestali e per il servizio A.I.B. A questi operai si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei lavoratori idraulico-forestale e idraulico-agrario, mentre alcuni istituti sono demandati alla contrattazione decentrata.

Con Deliberazione n. 732 del 30.05.2006 la Giunta Regionale aveva recepito il contratto integrativo regionale dei lavoratori idraulico-forestali 2000-2003 e demandato al Settore Foreste gli adempimenti necessari alla sua applicazione.

La Regione quindi, in qualità di datore di lavoro,

può sottoscrivere ed applicare i contratti integrativi regionali ogni qual volta ne ricorrano le condizioni.

In data 05/10/2009, fra la Regione Puglia rappresentata dall'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dal Direttore dell'Area per lo Sviluppo Rurale, dal Dirigente a.i. del Servizio Foreste e dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Demanio Forestale, l'UNCCEM e le rappresentanze delle OO.SS. è stato sottoscritto il Contratto Integrativo Regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agrario della Regione Puglia, per il periodo 01/01/2008 - 31/12/2011 (di seguito CIRL).

In data 09/11/2009 fra la Regione Puglia rappresentata dal Direttore dell'Area per lo Sviluppo Rurale, dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amm.ne, dal Dirigente a.i. del Servizio Foreste e dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Demanio Forestale, e le rappresentanze delle OO.SS. è stato sottoscritto un verbale nel quale "si è convenuto di stabilire che le giornate lavorative degli OTD di cui al citato CIRL, per l'anno 2009, dovranno essere 178, effettuate a qualsiasi titolo, precisando che le ore di recupero o di lavoro straordinario non costituiranno giornate di lavoro aggiuntive alle 178.

Occorre ora recepire sia il citato CIRL sottoscritto il 05/10/2009, che integra il precedente GIRL, così come riportato nel testo riscritto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, composto da n. 17 pagine, che il verbale sottoscritto il 9/11/09.

I maggiori oneri sono stati così stimati:

- per il periodo 01.01.2008 - 30.06.2009
euro 462.500
(arretrati)
- per il periodo 01.07.2009 - 31.12.2009
euro 310.000
(aumento salariale)

per un totale di euro 772.500

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni

I maggiori oneri finanziari derivanti dal recepimento del Contratto Integrativo Regionale di che trattasi, per gli anni 2008 e 2009, stimati in euro 772.500, gravano sul bilancio autonomo 2209, per euro 451.333,48 sul cap. 4120 e per euro 321.166,52 sul cap. 53/045. Ai successivi provvedimenti di impegno, provvederà il Dirigente del Ser-

vizio Foreste, con proprio atto, in fase immediatamente successiva all'approvazione del presente schema di provvedimento e comunque non oltre il 31.12.2009;

Per gli anni 2010 e 2011 si provvederà con appositi stanziamenti da iscrivere nei pertinenti capitoli degli esercizi finanziari 2010 e 2011

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d, della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Demanio Forestale e dal Dirigente a.i. del Servizio Foreste;


A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di condividere la relazione dell'Assessore proponente e di farla propria;
- di recepire sia il Contratto Integrato Regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria della Regione Puglia, per il periodo 01/01/2008 - 31/12/2011, sottoscritto in data 05/10/2009, che integra il precedente GIRL, così come riportato nel testo riscritto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, composto da n. 17 pagine; che il verbale sottoscritto il 9/11/09.
- di demandare al Servizio Foreste della Regione Puglia gli ulteriori adempimenti necessari all'applicazione del Contratto di che trattasi.
- di stabilire che la presente delibera verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



R E G I O N E P U G L I A

**CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE
PER GLI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA
DELLA REGIONE PUGLIA**

Costituzione delle parti

Il giorno cinque del mese di ottobre dell'anno duemilanove, in Bari presso la sede della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 45, tra:

Regione Puglia rappresentata da:

Dott. Dario Stefano (Assessore alle Risorse Agroalimentari)

Dott. Giuseppe Mauro Ferro (Direttore Area per lo Sviluppo Rurale)

Antonio Frattaruolo (Dirigente del Servizio Foreste)

Giovanni Memeo (Dirigente dell'Ufficio Demanio Forestale del Servizio Foreste)

e

UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani) rappresentata da:

Raffaele Sgambati (Comunità Montana del Gargano)

e

FLAI-CGIL Puglia rappresentata da:

Giuseppe Deleonardis	Segretario Generale Puglia
Mario Fraccascia	Segretario Regionale Puglia
Daniele Calamita	Segretario Generale Foggia
Cosimo Stasi	Segretario Generale Taranto
Felice Pelagio	Segretario Generale BAT
Gaetano Mincuzzi	Segretario Generale Bari
Giovanna Tommaselli	Segretario Generale Brindisi
Roberto Natali	Segretario Generale Lecce

FAI-CISL Puglia rappresentata da:

Paolo Frascella	Segretario Generale Puglia
Salvatore Greco	Segretario Generale Lecce
Teodoro Quartulli	Segretario Generale Brindisi
Michele Manzi	Segretario Generale Foggia
Antonio Castellucci	Segretario Generale Taranto
Pasquale Fiore	Segretario Generale Bari

UILA-UIL rappresentata da:

Oronzo Bufano	Segretario Generale Puglia
Palmisano Giuseppe	Segretario Regionale Puglia
Giuseppe Micella	Segretario Generale Bari
Antonio Trenta	Segretario Generale Taranto
Pietro Pellegrini	Segretario Generale Foggia
Luigi Vizzino	Segretario Generale Brindisi
Gregorio Manca	Segretario Generale Lecce

Si è rinnovato il Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria

Articolo 1 Sfera d'applicabilità, decorrenza e durata

Il presente CIRL integra il CCNL del 02/08/2006 e si applica ai rapporti di lavoro indicati nello stesso CCNL instaurati ed eseguiti nella Regione Puglia, ed ha validità, salvo quanto diversamente previsto, a partire dal 01/01/2008 e scade il 31/12/2011.

Articolo 2

Così come da demando dell'art. 2 del CCNL le sotto indicate materie saranno oggetto di confronto a livello aziendale:

- organizzazione del lavoro
- gestione degli orari e del calendario di lavoro e ferie
- criteri di rotazione degli operai addetti ai lavori nocivi e pesanti.

Articolo 3 Commissione paritetica e Osservatorio Regionale

- Nel quadro del sistema d'informazione sui programmi d'intervento stabilito dall'art. 3 del CCNL sono istituiti presso la Regione Puglia il "Comitato Paritetico Regionale" (C.P.R.) e "l'Osservatorio Regionale"(O.R.) così organizzati:
- un rappresentante dell'UNCEM
- un rappresentante della FLAI-CGIL
- un rappresentante della FAI-CISL
- un rappresentante della UILA-UIL
- un rappresentante del Dipartimento per le foreste e l'Economia Montana
- un rappresentante del Dipartimento per l'Agrometeorologia
- un rappresentante del Servizio Foreste

Il C.P.R. è presieduto dal rappresentante dell'UNCEM, compiti del C.P.R. sono:

- la raccolta di informazioni sui piani e programmi delle parti datoriali e degli Enti delegati;
- l'esame dello stato di attuazione degli stessi;
- la valutazione dei flussi occupazionali e della dinamica delle assunzioni;
- l'individuazione di nuove aree potenziali da destinare alla forestazione;
- l'individuazione delle specifiche di alberi (tenuto conto del clima ed in particolare della vocazione dei terreni per la forestazione, che assicurino la difesa del territorio e dell'ambiente);
- l'acquisizione di notizie circa l'attivazione dei contratti di formazione lavoro;
- l'acquisizione di esigenze formative e predisposizione di programmi di qualificazione professionale con attenzione particolare alle materie specifiche del settore ed alla questione della salute e della prevenzione infortuni;
- la raccolta di notizie sulla evoluzione di tecnologie innovative del settore.

L'O.R. presieduto e coordinato dall'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari o da un suo rappresentante, è così costituito:

- un rappresentante della FLAI-CGIL;
- un rappresentante della FAI-CISL;
- un rappresentante della UILA-UIL;
- due rappresentanti dell'Ente Regione con riferimento all'attività svolta nel settore primario e dell'attività di pianificazione e tutela dell'ambiente;
- un rappresentante dell'Ente datore di lavoro – Servizio Foreste
- un rappresentante dell'UNCEM

Compiti dell'O.R. sono:

- esaminare i programmi regionali di intervento nel settore agricolo-forestale nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, verificarne lo stato di attuazione, anche in ordine al rispetto delle norme contrattuali e salariali nei confronti delle maestranze impiegate e in materia di sicurezza del lavoro ai sensi delle normative di legge vigenti.
- analizzare le dinamiche occupazionali e le mobilità del lavoro.

Il C.P.R. si riunisce di norma due volte l'anno e/o a richiesta di una delle parti, presso la sede dell'UNCEM.

L'O.R. si riunisce di norma due volte l'anno, e/o a richiesta di una delle parti, presso la sede dell'Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari.

In occasione della prima riunione saranno concordati i regolamenti per l'attività operativa dei medesimi.

Articolo 4

Garanzia occupazionale per gli operai a tempo determinato

Agli operai che per la prima volta sono assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di addetti alle attività di cui all'art. 1 del CCNL è garantita una durata minima del rapporto di lavoro di 51 giornate lavorative, semprechè a ciò non ostino comprovate esigenze operative, da esaminare con le Organizzazioni sindacali Territoriali dei lavoratori, firmatarie del presente CIRL che richiedono la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore.

Agli operai assunti a tempo determinato che nell'anno solare abbiano effettuato più di 50 giorni di effettivo lavoro presso lo stesso datore di lavoro in qualità di addetti alle attività di cui all'art. 1 del CCNL è garantito per l'anno solare successivo un rapporto a tempo determinato nello specifico settore della durata minima di 101 giornate lavorative.

Agli operai assunti a tempo determinato che nell'anno solare abbiano effettuato più di 100 giorni di effettivo lavoro presso lo stesso datore di lavoro in qualità di addetti alle attività di cui all'art. 1 del CCNL è garantito per l'anno solare successivo un rapporto a tempo determinato nello specifico settore della durata minima di 151 giornate lavorative.

Agli operai assunti a tempo determinato che nell'anno solare abbiano effettuato più di 150 giorni di effettivo lavoro presso lo stesso datore di lavoro in qualità di addetti alle attività di

cui all'art. 1 del CCNL è garantito per l'anno solare successivo un rapporto a tempo determinato nello specifico settore della durata minima di 165 giornate lavorative.

Le garanzie occupazionali di cui ai precedenti commi sono subordinate all'esistenza di finanziamenti disponibili per la Regione e gli Enti Pubblici e, per ciò che attiene i consorzi, all'affidamento agli stessi delle concessioni di lavoro all'uopo occorrenti.

Le garanzie occupazionali di cui al presente articolo non trovano applicazione per quegli operai assunti per l'esecuzione di lavori di pronto intervento conseguenti a sistemazioni immediate rese necessarie da circostanze eccezionali collegate ad avversità atmosferiche o a calamità naturali e fatte salve le cause di anticipata cessazione del rapporto di cui al vigente CCNL.

Le giornate di assenza dal lavoro per infortunio o per malattia superiore a tre giorni, debitamente giustificate con certificato medico, sono utili ai fini del raggiungimento delle garanzie occupazionali di cui al presente articolo, fatto salvo eventuale accordo locale finalizzato al recupero.

I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato chiamati a svolgere servizio militare o civile conservano la garanzia occupazionale acquisita.

Art. 5

Cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato

In relazione a quanto previsto dal CCNL rimane stabilito che i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, oltre che per le cause indicate nell'art. 34 del precitato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, cessano anche per il raggiungimento del limite di età per avere diritto alla pensione.

Art. 6

Turn - Over

In relazione a quanto previsto dal CCNL le parti convengono che in ogni anno solare verranno sostituiti quegli operai con contratto di lavoro a tempo indeterminato che avranno cessato l'attività lavorativa nel settore.

Tale sostituzione avverrà mediante la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con quegli operai che, essendo inquadrati ai fini previdenziali nel settore agricolo, abbiano svolto nell'anno solare precedente presso l'ente datore di lavoro interessato il maggior numero di giornate senza superare le 180 giornate.

Alla costituzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui al precedente comma si procederà sempre che ciò sia consentito dai finanziamenti disponibili per le regioni e per gli altri enti pubblici e sempre che, per ciò che attiene i consorzi, agli stessi vengano affidate le concessioni di lavoro all'uopo occorrenti.

Art. 7

Riassunzione operai a tempo determinato

Gli operai assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato per i lavori di carattere stagionale hanno diritto alla riassunzione con la medesima qualifica già ricoperta presso la

stessa azienda a condizione che manifestino all'azienda la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, mediante l'invio di una comunicazione raccomandata il cui fac-simile si allega al presente contratto (cfr. all. A)

Qualora le necessità operative del settore idraulico-forestale comportino l'assunzione di un numero di operai con rapporto di lavoro a tempo determinato inferiore al numero di operai che hanno diritto di precedenza nell'assunzione ai sensi del precedente comma, troveranno applicazione, nell'ordine, i seguenti ulteriori criteri di precedenza:

1. qualifica;
2. anzianità di iscrizione all'Ufficio di Collocamento
3. carichi familiari.

Art. 8 Convenzioni

Gli enti datori di lavoro per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato dovranno fare ricorso allo strumento delle convenzioni con le commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego previste dall'art. 17 della legge 56/87 e successive modificazioni.

Art. 9 Fasi lavorative

Ai fini delle richieste di avvio al lavoro da inoltrare all'Ufficio di Collocamento vengono individuate le seguenti fasi lavorative:

- ricostituzione boschiva (taglio, spalcatura e diradamento);
- rinfoltimento (sarchiatura, piantumazione e infittimento) – attività- vivaistica;
- trattamenti antiparassitari;
- sorveglianza antincendio (vedette guardafuoco).

Art. 10 Contratti di tirocinio

I datori di lavoro operanti nel settore si impegnano, in caso di stipula di contratto di formazione e lavoro ai sensi di quanto disposto dal CCNL a stipulare la metà degli stessi con donne.

Nel caso di stipula di un numero dispari di contratti di formazione e lavoro la percentuale del 50% di cui al precedente comma dovrà essere riequilibrata con i successivi contratti di formazione stipulati.

Con riferimento agli artt. 18 e 21 del CCNL, le parti riconoscendo nella formazione, aggiornamento e addestramento dei lavoratori forestali, promuoveranno percorsi condivisi e concordati, tra le parti stesse e da finanziare nell'ambito dei regolamenti e normative e progetti dell'UE, Nazionali, della Regione Puglia e degli enti Locali, nonché attraverso il fondo inter-professionale nazionale per la formazione continua in agricoltura di cui all'art. 118 della legge n. 338/2000 e successive integrazioni.

Art. 11 Classificazione degli operai

Ai fini dell'applicazione del presente contratto gli operai vengono classificati nei seguenti livelli:

5° livello – specializzati super – parametro 123

Per operai specializzati super si intendono quegli operai che il possesso o non di specifici titoli professionali e in possesso delle patenti necessarie, svolgono, con conoscenze pratiche e competenza professionale acquisita con esperienza aziendale, attività complesse e di rilevante specializzazione.

Profili esemplificativi:

- capo operaio;
- capo vivaista;
- operatori di macchine complesse per il livellamento e il movimento terra o di altre macchine a tecnologia elevata, manovratori di teleferiche e gru a cavo;
- falegnami, carpentieri, idraulici ed elettricisti impiantisti;
- autisti di autotreni, autoarticolati e autobotti;
- addetti ai controlli biosanitari delle piante in particolare per quanto concerne gli eventuali parassiti o le malattie, ed applicazione delle misure di trattamento e di protezione degli alberi;
- autisti di mezzi antincendio e di automezzi con doppia trazione.

4° livello – specializzati – parametro 116

Per operai specializzati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, anche con esperienza lavorativa acquisita in azienda, svolgono con conoscenze tecnico-pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità.

Profili esemplificativi:

- capo squadra;
- operatori di attrezzature meccaniche specifiche per il miglioramento e l'utilizzazione del patrimonio forestale e per le sistemazioni idraulico-forestali;
- meccanici;
- innestatori, potatori;
- vivaisti specializzati;
- raccoglitore, selezionatori di semi forestali
- addetti all'allevamento di bestiame e selvaggina;
- addetti alla salvaguardia di patrimoni silvo-pastorali;
- addetti a trasportare la legna tagliata avvalendosi di macchine idrauliche, alla cura, alla raccolta ed affastellamento della legna;
- addetti alla preparazione ed all'esecuzione dei lavori di abbattimento e di diradamento di tutti i tipi di coltura, ivi compresi i tagli colturali e fitosanitari delle zone;
- addetti alla cura del patrimonio del bosco: sistemazione dei sentieri, effettuazione delle misure di rimboschimento, costruzione e manutenzione di recinti e lotta contro gli incendi.

3° livello – qualificati super – parametro 111

Per operai qualificati super si intendono quegli operai che, in possesso o non di titolo rilasciati da scuole professionali, svolgono con un buon grado di conoscenza pratica – teorica e di discrete capacità professionali, acquisite con esperienze lavorative in aziende.

Profili esemplificativi:

- conduttori di macchine ed attrezzature agricole semplici e/o semoventi;
- conduttori di macchine forestali semplici e/o semoventi;
- muratori qualificati con limitata autonomia;
- ferraioli qualificati con limitata autonomia.

2° livello – operai qualificati – parametro 108

Per operai qualificati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titolo rilasciati da scuole professionali, svolgono con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, acquisite anche con esperienze lavorative in azienda, compiti esecutivi variabili.

Profili esemplificativi:

- addetti agli impianti di irrigazione nei vivai e aiuto vivaisti;
- muratori, ferraioli e falegnami qualificati;
- conduttori di veicoli a trazione normale;
- addetti alla realizzazione di semenzai e piantonai.

1° livello – operaio comune – parametro 100

Per operai comuni si intendono quegli operai che, in possesso o non di requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori generici e semplici nonché tutte le altre attività che non possono essere ricomprese nei livelli superiori.

Profilo esemplificativo:

- addetti alle zappature, vangature, spicconature per la preparazione e sistemazione del terreno, sarchiature, zappettature, modeste opere sussidiarie, estirpazione delle vegetazioni infestanti, semina e messa a dimora delle piantine e lavori di manovalanza per semplici opere di presidio (cigliionate, ramatura, cordonate), carico e scarico da automezzi, riceppatura, ramatura ed esbosco senza uso di mezzi meccanici.

Capo operaio

Incarico da attribuirsi esclusivamente all'operaio del 5° livello che coordina più squadre di operai, ovvero, a livello esecutivo, unità operative specializzate. Per tale incarico è corrisposta una indennità di funzione, come disposto dall'art. 15 del presente CIRL, del minimo retributivo nazionale di livello e del salario integrativo regionale per l'intero periodo lavorativo dell'anno e per 14 mensilità

Per il capo squadra sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti derivanti da accordi.

Capo squadra

Incarico da attribuirsi esclusivamente all'operaio del 4° livello che coordina la squadra formata da uno o più operai in fase esecutiva. Per tale incarico, al capo squadra, è corrisposta una indennità di funzione come disposto dall'art. 15 del presente CIRL, composta dal minimo retributivo nazionale e dal salario integrativo regionale per il periodo lavorativo connesso all'incarico.

Capo vivaista

Incarico da attribuirsi esclusivamente all'operaio di 5° livello responsabile del vivaio. Per tale incarico è corrisposta una indennità di funzione come disposto dall'art. 15 del presente CIRL, calcolato sulla base del minimo retributivo nazionale e del salario integrativo regionale di livello, per l'intero periodo lavorativo dell'anno e per 14 mensilità (per gli operai a tempo indeterminato).

Art. 12**Orario di lavoro**

L'orario ordinario di lavoro stabilito in 39 ore settimanali, di norma è ripartito in sei giorni lavorativi di ore 6,30 giornaliere.

D'intesa tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali e/o territoriali potrà essere fissata anche una diversa distribuzione dell'orario giornaliero e/o settimanale in considerazione di particolari esigenze tecniche ed operative degli enti.

L'orario di lavoro avrà inizio e termine dal punto oltre il quale il mezzo meccanico sia impossibilitato a proseguire ed il lavoratore deve procedere a piedi.

Art. 13

Ferie per gli operai a tempo indeterminato

In relazione a quanto previsto dal CCNL rimane stabilito che nel servizio utile ai fini della maturazione delle ferie spettanti agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato devono essere computati i periodo di assenza per malattia o infortunio.

All'inizio di ciascun anno gli enti datori di lavoro, sentite le R.S.A., predisporranno i turni per il godimento delle ferie dandone comunicazione agli interessati entro il mese di marzo.

In linea di massima gli enti datori di lavoro, compatibilmente con le esigenze operative, terranno conto dell'opportunità di assicurare, salvo contraria richiesta dell'interessato, il godimento della metà del periodo di ferie in coincidenza con i mesi da giugno a settembre.

Art. 14

Festività

Resta confermato il contenuto dell'art. 11 del CCNL del 02/08/2006. A chiarimento della norma riferita al Santo Patrono si conviene che: quando la festività del Santo Patrono cade di domenica, di sabato o in giorno festivo infrasettimanale, si considera festivo il giorno feriale susseguente.

Art. 15

Indennità di funzione

L'indennità di funzione, prevista dal CCNL è fissata nella misura del 22%, da calcolarsi su paga base e contingenza e integrativo regionale.

Art. 16

Aumenti salariali

A decorrere dal 01/07/2009 sarà corrisposto un aumento salariale mensile di €. 120,00 sul parametro 116 livello 4° da riparametrare.

A titolo di una tantum per la vacanza contrattuale dal 01/01/2008 al 30/06/2009 sarà erogata una indennità *una tantum* di €. 4,615 giornaliera per le giornate effettivamente lavorate in tale periodo, l'*una tantum* sarà erogata in un'unica tranche. L'erogazione avverrà entro il 31/03/2010 e comunque non oltre trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2010.

Operai:

1° livello – parametro 100 - €. 103,44

2° livello – parametro 108 - €. 111,72

3° livello – parametro 111 - €. 114,83

4° livello – parametro 116 - €. 120,00

5° livello – parametro 123 - €. 127,00

Impiegati:

- 1° livello – parametro 100 - €. 103,45
- 2° livello – parametro 108 - €. 111,73
- 3° livello – parametro 115 - €. 118,97
- 4° livello – parametro 122 - €. 126,21
- 5° livello – parametro 133 - €. 137,59
- 6° livello – parametro 152 - €. 157,25

Art. 17 Lavori nocivi

Sono considerati nocivi quei lavori per il cui espletamento ricorra l'utilizzo di sostanze tossiche e nocive per l'uomo (presidi sanitari di 1[^], 2[^], 3[^] e 4[^] classe).

Nelle giornate in cui il lavoratore sia adibito continuativamente a tali operazioni l'orario giornaliero è ridotto a quattro ore, fermo restando l'importo della retribuzione giornaliera di qualifica.

Agli operatori addetti ai lavori nocivi dovranno essere forniti, a cura dell'ente datore di lavoro, gli adeguati mezzi protettivi (maschere, caschi, guanti, ecc.).

Ai delegati aziendali dovrà essere consegnata dal datore di lavoro, all'inizio dei lavori, la tipologia dei presidi sanitari utilizzati in azienda.

Art. 18 Lavori pesanti

Sono considerati lavori pesanti:

- il facchinaggio;
- i lavori con il martello perforatore o demolitore;
- lo sgombero di masse franate con trasporto di rifiuto eseguito a mano;
- lo scasso ad una profondità maggiore di cm. 40 o in ogni caso in roccia.

Nelle giornate in cui il lavoratore sia adibito continuativamente a tali operazioni l'orario giornaliero è ridotto da 6,30 a 4 ore, fermo restando l'importo della retribuzione giornaliera di qualifica.

Art. 19 Prevenzione infortuni

Ai lavoratori addetti prevalentemente all'uso della motosega saranno forniti in dotazione personale i seguenti indumenti di lavoro:

- tuta da antimotosega;
- scarponi antinfortunistici;
- caschi, cuffie, guanti.

Gli strumenti di cui al precedente comma saranno forniti anche ai lavoratori addetti saltuariamente all'uso della motosega, limitatamente al periodo di uso della stessa.

Art. 20 Estinzione di incendi e calamità naturale

La lotta agli incendi boschivi e l'intervento per la prevenzione e limitazione danni richiede, nelle zone a maggior rischio, l'approntamento di squadre qualificate di pronto intervento.

Agli operai impiegati nello spegnimento degli incendi spetta, per le ore prestate oltre l'orario normale giornaliero (ore 6,30), oltre alla maggiorazione per lavoro straordinario previsto dall'art. 37 del CCNL e della maggiorazione del 25% prevista dall'art. 57 del CCNL, una ulteriore maggiorazione del 75%.

Per tali ore effettivamente lavorate per lo spegnimento degli incendi oltre l'orario ordinario di lavoro, in sostituzione della maggiorazione del 75% potrà darsi luogo ad una prestazione compensativa retribuita pari alle ore svolte da fruirsi in data immediatamente successiva alle prestazioni lavorative svolte di cui sopra in periodi diversi, previo accordo fra le parti.

Art. 21

Condizioni e modi di reperibilità

La reperibilità per il servizio di repressione degli incendi boschivi e per i servizi legati ad eventuali calamità naturali (art. 56 del CCNL) potrà essere richiesta ai lavoratori secondo le modalità che dovranno essere definite nei programmi operativi concordati in sede locale e/o aziendale.

Per il servizio di reperibilità viene stabilita una indennità di reperibilità, fissata nella percentuale del 6%, calcolata su tutte le voci salariali compreso il CIRL.

I lavoratori in reperibilità saranno messi in condizione di ricevere le comunicazioni necessarie per recarsi in tempo utile sui luoghi prefissati.

Art. 22

Lavori in acqua

Sono considerati lavori in acqua quelli effettuati con i piedi immersi nell'acqua, neve o melma.

Il datore di lavoro dovrà altresì fornire adeguati mezzi protettivi (stivali, mantelli, copricapo, impermeabili, ecc.), nonché assicurare il ricovero in baracche e simili nel caso di cantieri di una certa consistenza.

Nelle giornate in cui il lavoratore sia adibito continuativamente a tali operazioni l'orario giornaliero è ridotto a cinque ore, fermo restando l'importo della retribuzione giornaliera di qualifica.

Art. 23

Trattamento trasferte e percorrenza

Ai lavoratori che vengono momentaneamente trasferiti sui cantieri di lavoro diversi dal luogo di assunzione, qualora l'azienda non è in grado di fornire il mezzo di trasporto idoneo, sarà garantita oltre all'indennità chilometrica, una riduzione dell'orario di lavoro pari ai minuti impiegati per il raggiungimento del posto di lavoro se superiore a 60 minuti tra l'andata e il ritorno, tra il centro di raccolta del luogo di assunzione al luogo di trasferimento.

Qualora il datore di lavoro non provveda ai mezzi di trasporto, all'operaio è dovuta una somma pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super per ogni chilometro tra l'andata e il ritorno.

Tale indennità viene riconosciuta per il percorso effettuato dal centro di raccolta, che normalmente viene individuato presso il comune di assunzione, al centro lavorativo.

Diversa individuazione sarà preventivamente concordata tra l'azienda e la RSA e OO.SS. provinciali di categoria firmatarie del presente CIRL.

Verrà riconosciuto, inoltre, un rimborso forfetario giornaliero pari ad €. 1,00 agli operai che abbiano la propria residenza che disti dal centro di raccolta oltre i 15 chilometri, ed €. 2,00 per le distanze oltre i 30 chilometri.

Art. 24 Diritti sindacali

Fermo restando quanto previsto dal CCNL a chiarimento ed integrazione dello stesso, viene convenuto:

1. in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro del delegato aziendale il relativo preavviso dovrà essere tempestivamente comunicato all'organizzazione sindacale che ha designato il rappresentante sindacale stesso;
2. il limite previsto dalla lettera a) dell'art. 23 della legge 300/70 già elevato di tre ore mensili dal Contratto Nazionale, è elevato di ulteriori tre ore mensili;
3. agli operai che ricoprono cariche direttive in seno agli organi nazionali, regionali o provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, sono concessi permessi retribuiti per l'espletamento della relativa attività sindacale nella misura di sei giorni lavorativi non consecutivi nell'arco di sei mesi di lavoro per i dirigenti provinciali, e di dodici giorni lavorativi, non superiori a tre giorni consecutivi, per i dirigenti nazionali e regionali. Il diritto ai permessi di cui sopra si esercita previa idonea comunicazione scritta.

Art. 25 Contributi sindacali

Le trattenute per i contributi sindacali di cui al CCNL, saranno effettuate sulle retribuzioni, qualora sia stata rilasciata apposita delega individuale da parte dei lavoratori interessati. La delega di cui sopra, a favore delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dalle organizzazioni stesse.

La trattenuta sarà effettuata all'atto del pagamento della retribuzione, nella misura della delega stessa.

Gli importi delle trattenute di cui sopra verranno versati mensilmente dall'amministrazione interessata alle organizzazioni a carattere provinciale dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, mediante mandato bancario con accredito su apposito c/c che le organizzazioni stesse provvederanno a precisare tempestivamente ai singoli enti datori di lavoro.

La delega ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello del suo rilascio e avrà valore, perdurando il rapporto di lavoro, fino a revoca da parte del lavoratore che l'ha rilasciata, intendendosi per revoca anche la sottoscrizione di altra delega.

Art. 26 Contributo per assistenza contrattuale

I datori di lavoro assumono l'impegno di riscuotere tale contributo mediante trattenute a carico dei lavoratori e di versare l'importo alle organizzazioni sindacali regionali stipulanti il seguente contratto con le modalità previste dal regolamento delle trattenute per il contributo di assistenza contrattuale (allegato B al presente CIRL).

Contributo gestione CIRL:

i datori di lavoro sono tenuti a versare a loro carico un contributo mensile per il fondo di gestione del CIRL. L'entità nonché le modalità di esazione e di versamento di tale contributo

di cui al presente articolo sono stabilite da apposito regolamento (allegato B) che è parte essenziale ed integrante del presente contratto.

Art. 27

Vertenze – Commissione Paritetica Regionale

Ai sensi del vigente CIRL è istituita in sede regionale una Commissione Sindacale Paritetica composta come segue:

- n. 3 membri nominati dall'UNCCEM della Puglia
- n. 3 membri designati dalle segreterie regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto in ragione di un membro per ciascuna organizzazione.

Nel caso in cui la controversia si verifichi in Enti diversi dalle Comunità Montane, l'UNCCEM si impegna a sostituire due membri della commissione con altrettanti rappresentanti dell'ente interessato.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di 2/3 dei rappresentanti di ciascuna delle due parti.

Rientrano nei compiti della Commissione Paritetica:

1. interpretazione autentica del presente contratto integrativo;
2. tentativo di conciliazione delle eventuali controversie collettive ed individuali, che dovessero insorgere presso gli enti datori di lavoro operanti nel settore;
3. consultazioni su problemi di interesse reciproco.

Ai fini dei punti 1 e 2 del presente comma, nonché per il tentativo di conciliazione delle eventuali controversie collettive, la commissione si riunisce su richiesta di uno dei sindacati affiliati del presente contratto, entro venti giorni dalla data della richiesta medesima.

La convocazione in ogni caso è effettuata dall'UNCCEM.

Per quanto riguarda le controversie individuali le parti a livello locale o aziendale dovranno esperire il tentativo di conciliazione entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima.

Nel caso di mancata conciliazione la parte che ne abbia interesse dovrà richiedere, tramite l'organizzazione sindacale cui aderisce o abbia conferito mandato, la convocazione della commissione di cui al presente articolo che dovrà avvenire da parte dell'UNCCEM entro dieci giorni dalla richiesta.

La commissione intersindacale regionale dovrà pronunciarsi entro quindici giorno dalla data della riunione. Su ogni richiesta di cui è investita, la Commissione Regionale decide sempre in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

Esperiti infruttuosamente i tentativi di conciliazione in sede sindacale locale e regionale, le parti hanno la più ampia libertà di azione.

Art. 28**Ricovero ed indennità di mancata mensa**

All'interno di ogni cantiere sarà predisposto un adeguato rifugio idoneo sotto il profilo igienico-sanitario ad uso spogliatoio, sala per assemblee e sala mensa.

In caso d'impossibilità nell'istituzione del servizio mensa, all'operaio a far data dalla stipula del presente CIRL sarà corrisposta una indennità di €. 5,50 giornaliera come indennità di mancata mensa.

Il diritto all'indennità di cui sopra matura a fronte di prestazione lavorativa giornaliera superiore ad un ora all'orario di lavoro giornaliero ordinario.

Art. 29**Equipaggiamento del personale**

E' fatto obbligo al datore di lavoro di fornire ai lavoratori idoneo e sufficiente equipaggiamento, materiale ed attrezzi anche manuali necessari all'espletamento delle mansioni affidate, in particolare i mezzi idonei a proteggere i lavoratori dai rischi di infortunio e di esposizioni a fattori di nocività.

Il datore di lavoro avrà cura di sostituire gli indumenti e i mezzi protettivi, di intesa con le RSA, in relazione al loro effettivo logorio

Art. 30**Anticipazioni acconti assegni familiari, CIG, malattia, infortunio**

Gli enti datori di lavoro anticiperanno ai lavoratori gli acconti attenendosi al disposto della legge 81 ed alle circolari emesse dall'INPS in materia di anticipazioni per gli operai.

Art. 31**Integrazione malattia – infortunio**

Il datore di lavoro remunererà al dipendente in malattia o in infortunio i primi tre giorni (carenza) nella misura dell'ottanta per cento del minimo retributivo nazionale conglobato e del salario integrativo regionale del livello di appartenenza.

Art. 32**Congedo straordinario**

L'operaio a tempo determinato ha diritto a due giorni di permesso retribuito consecutivo in caso di decesso del coniuge o di parenti fino al 2° grado o del convivente, purchè la stabile convivenza risulti dal certificato anagrafico. Al lavoratore padre viene riconosciuto un giorno di permesso retribuito per la nascita del figlio fermo restando quanto previsto dalla legge n. 53/2000.

Art. 33**RLS**

Su ogni centro lavorativo sarà eletto un rappresentante della Sicurezza del Lavoro che di norma sarà individuato all'interno delle RSA o RSU esistenti. Per il RLS saranno concessi, in aggiunta ai permessi di cui agli artt. 4 e 5 del CCNL, ore 20 all'anno di permessi retribuiti per

lo svolgimento delle attività previste dal D. Lgs. 81 e successive modifiche e la partecipazione ai corsi di formazione sulla sicurezza. Fermo restando che gli oneri per la formazione sono a totale carico dell'azienda.

Art. 34

Previdenza complementare

Le parti in riferimento dell'art. 32 del CCNL di categoria si impegnano a informare e favorire l'adesione dei lavoratori al Fondo di Previdenza complementare.

Art. 35

Salario variabile

In applicazione dell'art. 2 del CCNL, le parti potranno sottoscrivere accordi per la erogazione di un salario per obiettivi correlati ai risultati conseguiti nella gestione aziendale, nella realizzazione di programmi, progetti, fasi di attività.

Gli accordi dovranno avere forma scritta, dovranno essere conclusi entro i primi due mesi dell'anno solare.

Saranno fatti salvi accordi aziendali in essere già stipulati per condizioni di migliore favore

Art. 36

Esclusività di stampa

Il presente CIRL è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti di legge. E' vietata la riproduzione, anche parziale, senza la preventiva autorizzazione di tutte le parti stipulanti.

In virtù delle attuali disposizioni di legge, le parti contraenti si impegnano a depositare, entro un mese dalla data odierna, il presente CIRL presso la direzione Regionale del Lavoro – Via F. Filzi, 5 – Bari.

In ragione di quanto sopra, qualsiasi modifica e/o integrazione relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CIRL o qualsiasi estensione, pattuita con altre parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle parti medesime.

Allegati

Allegato A

Raccomandata A/R

All'Ente datore di lavoro

Il sottoscritto avendo lavorato in qualità di operaio stagionale con contratto di lavoro a tempo
determinato alle dipendenze del
nel periodo
.....
con la qualifica di
.....

chiede

che gli venga riconosciuto il diritto di riassunzione con la medesima qualifica presso codesto
Ente ai sensi dell'art. 4 del CIRL – Lavoratori forestali del 05/10/2009

....., li.....

Con osservanza

N.B. la richiesta deve essere inoltrata al datore di lavoro entro e non oltre tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Allegato B**Regolamento delle trattenute per il contributo d'assistenza contrattuale regionale.****Art. 1**

Il contributo di assistenza contrattuale regionale che i lavoratori forestali intendono versare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, sarà corrisposto a tali organizzazioni unitariamente, tramite ritenuta sulla retribuzione giornaliera da effettuarsi dalle singole amministrazioni nella misura e con le modalità indicate nei successivi articoli del presente regolamento.

Art. 2

Le ritenute saranno effettuate dalle amministrazioni, salva sempre la volontà contraria dei singoli lavoratori da manifestare, in ogni momento, attraverso l'inoltro all'amministrazione dalla quale dipendono di una espressa dichiarazione, conforme all'allegato B2 al presente CIRL. Resta comunque salva per il lavoratore la possibilità di manifestare la volontà contraria alla ritenuta in una forma equipollente a quella indicata nel comma precedente.

Art. 3

L'importo della ritenuta, da effettuarsi sull'ammontare netto delle retribuzioni giornaliere, viene fissato nella misura dello 0,3% della retribuzione globale giornaliera. La ritenuta sarà effettuata dalle amministrazioni in coincidenza del pagamento della retribuzione ai singoli lavoratori.

Art. 4

Trimestralmente e cumulativamente l'amministrazione dispone il versamento della relativa somma a favore delle Organizzazioni Sindacali, mediante accredito sull'apposito conto corrente intestato unitariamente alle organizzazioni medesime.

Art. 5

I datori di lavoro di cui alla sfera di applicazione del presente contratto verseranno su un unico conto corrente intestato unitariamente alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto un contributo mensile di €. 0.52 per ogni lavoratore. Per gli operai a tempo determinato il predetto contributo dovrà essere versato in ragione di €. 0,52 per ogni 30 giorni di lavoro o frazione inferiore a 15. Il fondo è gestito da una commissione di rappresentanti delle parti datoriali stipulanti.